

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1880

patrie battaglie in Volterra, domandano che nella nuova legge elettorale sia riconosciuto il diritto di suffragio a tutti i cittadini italiani che hanno prestato servizio nel regio esercito o che hanno fatto parte di corpi volontari.

2358. Le alunne del 3° corso dell'istituto magistrale superiore femminile fanno vive istanze alla Camera, avvalorandole colle adesioni di molti deputati, perchè il medesimo sia conservato e sia provveduto in bilancio per l'opportuno fondo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffei Nicolò sul sunto delle petizioni.

**MAFFEI NICOLÒ.** Il dottore Ludovico Ruggeri, presidente, e il Consiglio direttivo della società dei reduci dalle patrie battaglie in Volterra domandano che nella nuova legge elettorale sia riconosciuto il diritto elettorale a tutti i cittadini che hanno militato nel regio esercito e nel corpo dei volontari.

Chiedo che questa petizione, la quale porta il numero 2357, sia dichiarata d'urgenza, e, secondo il consueto, rimandata alla Commissione che esamina il disegno di legge sulla riforma elettorale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maffei Nicolò chiede che la petizione n° 2357 sia dichiarata d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)

Secondo quanto il regolamento prescrive, questa petizione sarà mandata alla Commissione incaricata di riferire sulla riforma elettorale.

#### CONGRDI.

Chiedono congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Ciardi di giorni 10. Per motivi di salute, l'onorevole Mascilli di giorni 8. Per motivi di pubblico servizio, gli onorevoli: Mattei di giorni 8; Turella di 4.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

#### GIURAMENTO.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole Di Sant'Onofrio, lo invito a prestar giuramento. Leggo la formula.

(Legge la formula del giuramento — Il deputato Di Sant'Onofrio giura.)

#### SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MAFFEI NICOLÒ PER LA SOPPRESSIONE DELLA CASSA AGRICOLA DI PIOMBINO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Maffei per la soppressione della Cassa agricola di Piombino.

L'onorevole Maffei Nicolò ha facoltà di svolgere il suo disegno di legge.

**MAFFEI NICOLÒ.** Le popolazioni dell'ex-principato di Piombino godono dei diritti di pascolo e di legnatico in alcuni terreni di quell'ex-principato. Con disposizioni del granduca di Toscana del 1830 e 1840 furono affrancate queste terre da tali servitù civiche ed i proprietari di terreni furono obbligati a pagare una indennità alle diverse comunità, nelle quali trovavansi i terreni. Però queste disposizioni rimasero lettera morta fino al 1860. A quell'epoca il Governo della Toscana riprese in considerazione l'affare e credè di dover portare delle variazioni importanti a quelle disposizioni di legge. Le somme che sarebbero state date ai comuni, avrebbero potuto portar vantaggio ai contribuenti, offrendo modo di diminuire la tassa fondiaria: non avrebbero però giovato mai alla generalità degli abitanti, che era usa ad esercitar quei diritti di pascolo e di legnatico, cioè alla generalità dei cittadini più poveri. Per conseguenza il Governo della Toscana credè di modificare quelle disposizioni, ordinando che invece di corrispondere una indennità ai comuni, fosse data direttamente agli utenti, in compenso dei diritti che essi prima esercitavano. Considerando che essi erano abituati alle faccende agrarie, volle che fosse loro assegnata della terra, e che della indennità che a ciascuno potesse competere due terze parti del valore fossero date in terreno, una terza in contanti. E fu giusta questa disposizione perchè vi fossero i mezzi per poter far subito le anticipazioni occorrenti, per l'impianto delle piccole aziende agrarie. Senonchè fu creduto opportuno vincolare questa somma, e non rilasciarla alla libera disponibilità degli utenti, i quali furono obbligati a versarla in una Cassa agricola, che si costituiva con un decreto 9 marzo 1860 del Governo della Toscana. Si immaginò che questa Cassa agricola avrebbe dovuto sopperire ai bisogni di questi agricoltori; ma non si pensò che costoro avrebbero potuto provvedere da per sè stessi quando fosse stato lasciato a libera disponibilità il capitale che pur loro spettava per diritto senza bisogno di introdurre questa inutile cautela.